

**giunta regionale**

Data | Protocollo N° | /6300090000 | Class.: E.420.14.1.C | Prat. | Fasc. | Allegati: 01

Oggetto: **Pratica n.: CI1996 - Autorizzazione unica per ampliamento aziendale in variante allo strumento urbanistico vigente in Comune di Sommacampagna ai sensi del DPR 160/2010 con realizzazione di nuovo piazzale per deposito cassonetti in area situata in Via dell'Industria - Ditta: Savit srl Autotrasporti. D.G.R. n.2948 del 06/10/2009 "Nuove indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici". Istruttoria per la valutazione della compatibilità idraulica. Valutazione di compatibilità idraulica.**  
**Rif. Pratica SUAP n.: 02993860234-06102023-0850**

Al **Comune di Sommacampagna**  
**Servizio Edilizia Privata**  
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

per conoscenza Alla **Direzione Difesa del Suolo e della Costa**  
Calle Priuli, 99  
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Pianificazione Territoriale**  
**Unità Organizzativa Urbanistica**  
Calle Priuli  
Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Veronese**  
consorzio@pec.bonificaveronese.it

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta del Comune di Sommacampagna acquisita agli atti della scrivente U.O. Regionale con prot. n. 663898 del 14.12.2023;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 11/2004 - "Norme per il governo del territorio";

Viste le linee guida di cui all'allegato A alla DGR n. 2948/2009 in cui si precisa: "Nell'ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità";

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n.1 del 12.04.2002, pubblicata sul BUR n.86 in data 30.08.2002;

Visto lo studio di compatibilità idraulica redatto dal Dott. Geol. Simone dal Forno allegato alla documentazione sopraccitata unitamente alla richiesta di parere;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Veronese con prot. n. 17270 del 22.12.2023 (ns prot. n. 682594 del 27.12.2023), trasmesso anche al Comune di Sommacampagna, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il Decreto della Direzione Difesa del Suolo 308 del 02.09.2019 "Individuazione deli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18" e della nota protocollo 442192 del 04.10.2021 dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante di cui trattasi, ai sensi delle DGR 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla sua approvazione;

Tutto ciò premesso,

**si esprime parere favorevole**

in merito alla compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici con l'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione tecnica sopra citata e consistenti nella realizzazione di volumi di compenso non minori di 270 mc calcolati con TR 50, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle riportate dal Consorzio di Bonifica nel parere di competenza sopra richiamato:

- data la generale scarsa permeabilità riscontrabile nella parte pianeggiante del territorio comunale non sono consentiti sistemi di infiltrazione facilitata al suolo del maggior aggravio idrico perciò si potranno adottare sistemi di reimmissione in falda solo se dimensionati tenendo conto del reale coefficiente di permeabilità rilevato con indagini in situ;



- qualora si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri dovrà incrementarsi l'area destinata agli invasi di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;
- le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Si specifica inoltre che il presente parere non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale), che risultino necessari. In particolare, si rammenta che l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 dispone il divieto assoluto di realizzare scavi e fabbriche nella fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali di 10 m dal piede arginale a campagna o dal ciglio superiore di sponda, nel caso di corsi d'acqua non arginati.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Domenico Vinciguerra  
firmato digitalmente

In allegato: l'espressione del Consorzio, prot. n. 12270 del 22.12.2023, parte integrante del presente parere

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Domenico Vinciguerra  
Per informazioni: Ing. Paolo Donà (045/8676536) P.I. Stefano Marangoni (045/8676589)

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da DOMENICO VINCIGUERRA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82